

## TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

### Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi - Presidente

dott. Claudia Bonomi - Giudice

dott. Camilla Filauro - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2019 promossa da:

A.R., (C.F. (...)), nata a C. (B.) il (...), residente in Via F.lli B. n. 15, M. (M.) nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore D.R., elettivamente domiciliata a Monza, Via Giuseppe Ferrari n. 6 presso lo studio dell'Avv. Federica Ongaro che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

### contro

D.S., (C.F. (...)) nato a M. il (...) e residente in Via S. Biffi n. 13, Triuggio (MB), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giulio Cremonesi che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

I. Con atto di citazione regolarmente notificato al convenuto, A.R. conveniva in giudizio D.S. al fine di sentire accertare giudizialmente la paternità dello stesso nei confronti della figlia minore D., nata in data (...) da una relazione tra l'attrice e il convenuto e riconosciuta alla nascita solo dalla madre. Successivamente alla nascita di D. il convenuto e i suoi genitori avrebbero intrattenuto rapporti con la minore, sebbene a fronte della mancata volontà di procedere con il riconoscimento della stessa l'attrice abbia deciso di fare interrompere ogni rapporto tra il padre e la figlia; nell'anno 2018, tuttavia, dietro richiesta dello S. e dei suoi genitori l'attrice avrebbe consentito a una ripresa delle visite tra il padre e la figlia prendendo direttamente accordi con gli stessi ai fini di una loro

regolamentazione. Nonostante i tentativi fatti in tal senso anche dall'attrice le parti non sarebbero mai addivenute ad un accordo in merito alla regolamentazione dei rapporti tra il padre e la figlia; anzi, a fronte del mancato accordo in merito agli aspetti economici, il padre avrebbe interrotto i rapporti con la figlia, cagionandole un elevato stress emotivo. Alla luce di quanto precede il convenuto sarebbe da sempre stato consapevole della paternità di D., nondimeno non l'avrebbe riconosciuta al momento della nascita in quanto spaventato dall'assunzione di una simile responsabilità vista la sua giovane età.

L'attrice chiedeva quindi che successivamente al riconoscimento del rapporto di filiazione tra il convenuto e la figlia il convenuto stesso venisse condannato al pagamento di una somma a suo favore a titolo di mantenimento arretrato di D., dalla nascita al momento della proposizione della domanda giudiziale; chiedeva, quindi, che venissero regolamentati per il futuro i rapporti tra il padre e la figlia e venisse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante corresponsione alla madre della somma di € 500,00 mensili; chiedeva infine che il convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla minore per il mancato riconoscimento. Quanto al cognome di D. l'attrice chiedeva che la figlia conservasse il cognome materno anteponendolo a quello paterno.

Con comparsa depositata in data 18 aprile 2019 si costituiva in giudizio D.S. che dichiarava di non avere mai avuto alcuna certezza circa l'esistenza di un rapporto di filiazione con D., dal momento che la relazione sentimentale intrattenuta dalle parti non era mai stata continuativa e che pertanto lo stesso poteva nutrire il sospetto che l'attrice avesse intrattenuto relazioni con altri uomini all'epoca del concepimento di D.; a nulla rilevarebbero i rapporti tenuti tra l'attrice il convenuto e la famiglia dello stesso considerato peraltro che dopo la nascita di D. la stessa attrice aveva instaurato un nuovo rapporto di convivenza dal quale sono nati altri due figli. Dichiarava in ogni caso di essere disponibile a sottoporsi al test del DNA al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di filiazione con D. e in tal caso di volersi assumere gli oneri derivanti dal rapporto di paternità, tenuto conto della propria condizione economica e delle esigenze della minore. Chiedeva quindi il rigetto della domanda risarcitoria difettando nella sua condotta ogni profilo di illiceità rilevante a norma dell'art. 2043 c.c.

All'udienza del 23 maggio 2019 dinanzi al giudice precedentemente titolare del procedimento le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. e il giudice, con provvedimento reso a verbale, nominava quale consulente tecnico per eseguire il test del DNA sulle parti e sulla minore il dott. G.P., rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza del 22 gennaio 2020; concedeva quindi alle parti contestualmente i termini per il deposito di memorie istruttorie con decorrenza dal 31 maggio 2019. Rinviava quindi per la discussione sulle prove all'udienza del 22 gennaio 2020, rinviata al 29 gennaio 2020.

A tale udienza il CTU assumeva l'incarico e il giudice rinviava la causa all'udienza del 23 settembre 2020.

In data 21 aprile 2021 il presente procedimento veniva assegnato alla dott. C.F. in sostituzione del Giudice precedente e l'udienza veniva dalla Presidente differita al 13 ottobre 2021.

All'udienza del 13 ottobre 2021 i procuratori delle parti chiedevano che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, fissata dal giudice per il giorno 4 novembre 2021 con modalità

cartolare; a tale udienza venivano assegnati alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione allo scadere di tali termini

II. Osserva in via preliminare il Collegio che il materiale probatorio in atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande formulate dalle parti.

III. Quanto alla domanda di accertamento del rapporto di filiazione tra D.S. e D.R. osserva il Tribunale che dalla CTU depositata in data 19 maggio 2020 dal dott. G.P., pienamente condivisa dalle parti, è emersa la sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il convenuto e D., motivo per il quale entrambe le parti hanno concordemente chiesto la dichiarazione del rapporto di filiazione.

Deve di conseguenza essere giudizialmente dichiarata l'esistenza di un rapporto di filiazione tra D.S. e D.R..

III. Quanto al cognome, osserva il Tribunale che tenuto conto dell'età di D. (11 anni) il cognome materno ha ormai assunto per la minore un autonomo segno distintivo della sua personalità (ex plurimis cfr. Corte Cass. 28518/2019, 8876/2014, 1507/1978; Trib. Milano 18.01.2017; Corte Cost. 13/1994). Deve di conseguenza essere conservato in capo alla minore il cognome R. al quale andrà post posto, per richiesta della madre non contestata dal padre, il cognome S..

IV. Quanto alla domanda di affidamento della minore, è noto come ai sensi dell'art. 277 comma 2 c.c. (come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 154 del 2013) con la sentenza che dichiara la filiazione il giudice può dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

A tale proposito, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.

Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, "dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" e, peraltro, "l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. (Cass. Civ. sez. VI - I, ord. n. 24526 del 02.12.2010).

L'attrice ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia ai genitori, domanda cui il convenuto non si è opposto. Non essendo emersi motivi contrari a tale regime di affidamento, deve essere disposto l'affidamento congiunto di D. ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, tale essendo

la soluzione maggiormente rispondente al suo interesse morale e materiale tenuto conto del fatto che la minore ha sempre abitato con la madre e il suo nucleo familiare.

Le visite con il padre saranno regolate secondo il seguente calendario: per il primo anno seguente all'emissione della sentenza di definizione del presente giudizio, il padre potrà incontrare la figlia D. , alla presenza della madre, un giorno a settimana per almeno un paio d'ore; decorso positivamente il primo anno dall'emissione della sentenza di definizione del presente giudizio, tenuto conto della situazione di benessere della minore, il padre potrà tenere con sé D. a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10,00 sino alla domenica sera (prima di cena) con rientro presso la casa materna alle ore 18,00, con impegno del padre a prelevare e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna; quanto alla settimana lavorativa, il padre potrà trascorrere con la figlia tutto il tempo che vorrà dal pomeriggio fino all'ora di cena, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e degli impegni scolastici e ludici della figlia, da concordarsi ad inizio settimana con la madre; durante le festività natalizie, D. trascorrerà, secondo la regola dell'alternanza annuale, il 24.12 (con pernottamento fino alle ore 10.00 del 25.12) e il 26.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro. Lo stesso accadrà per le giornate del 31.12 e 1.1 che verranno trascorse con un genitore e il 6.1 con l'altro. Durante le predette festività, i genitori potranno di comune accordo prevedere diversi e più lunghi periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro; durante le festività pasquali, D. trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore; durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni (anche non consecutivi), salvo diversi accordi. Entro il 31.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto, onde evitare sovrapposizioni; le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo loro accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e futuri impegni scolastici e parascolastici della figlia.

V. Quanto alla domanda di contributo al mantenimento a carico del padre formulata dalla attrice, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.

A.R. ha esposto nell'anno di imposta 2018 (730 anno 2018) redditi lordi annui di € 11.599,00 pari, al netto delle ritenute fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 960,00 netti mensili.

D.S. lavora come dipendente presso la società H.I. s.p.a.

Ha dichiarato di vivere presso la propria famiglia di origine e di contribuire alle spese di casa senza tuttavia documentare alcun onere.

Ha prodotto in giudizio la sola busta paga relativa al mese di marzo 2019 dalla quale risulta la percezione di uno stipendio netto mensile di € 1.456,00.

A voler ritenere attuale tale emolumento, si presume che il convenuto percepisce una retribuzione mensile netta pari a € 1.570,00 ove si rapporti la retribuzione mensile percepita per almeno 13 mensilità su 12 mensilità.

Alla luce di quanto precede, in particolare del collocamento della minore presso la madre e dell'assoluta carenza delle informazioni reddituali a disposizione in merito al convenuto, pare equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre dell'importo mensile di cui in dispositivo oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.

Quanto al pregresso, è noto come, in punto di decorrenza dell'obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge in capo ai genitori per il solo fatto della nascita, sicché è da tale momento e non dal momento dell'effettivo riconoscimento del rapporto di filiazione, che decorre l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio ("L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori" Cass. civ. sez. I, sent. n. 5652 del 10.04.2012).

E' altresì noto come i criteri di liquidazione per il periodo antecedente e per quello successivo al riconoscimento debbano essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto.

Il diritto al rimborso, in particolare, attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto (cfr. Cass. civ. sent. n. 23596 del 03.11.2006; 15756 del 11.07.2006; 15100 del 16.07.2005), segnatamente al diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 1299 c.c., presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione, quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

Nel determinare l'importo del contributo al mantenimento del minore nell'epoca anteriore al riconoscimento da parte del padre dovrà tenersi conto in particolare dei seguenti fattori: la collocazione della minore, e i redditi dei genitori.

Ritiene il Tribunale che le esigenze di vita di D. siano indubbiamente mutate dalla nascita a oggi, sicché, al fine di determinare una cifra unitaria che tenga conto di costi più ridotti nella prima infanzia e più elevati dall'inizio della scuola, pare equo stimare in via presuntiva l'importo mensile necessario per il suo mantenimento in € 400,00. Ne consegue che su ciascun genitore gravava un obbligo mensile di mantenimento presuntivamente determinato in € 200,00 mensili.

Tale somma, della quale il padre è debitore nei confronti della madre, dovrà essere moltiplicata per un numero di mesi pari a quelli intercorrenti tra la nascita e oggi (124 mesi), per un totale di € 24.800,00.

VI. Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore in dipendenza del mancato riconoscimento da parte del padre, osserva il Tribunale come da tempo la giurisprudenza di legittimità sia concorde nell'affermare che ove alla procreazione non segua il riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori, con conseguente mancato assolvimento degli obblighi per legge gravanti sui genitori stessi (mantenimento, istruzione ed educazione), la condotta del genitore può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art.30 Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. civ. sent n. 5652 del 2012). Il presupposto per riconoscere al figlio tal risarcimento, nondimeno, è che la condotta del genitore sia qualificabile quale illecito civile, e che, in quanto tale, sia assistita dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa e abbia cagionato un danno ingiusto in capo al figlio stesso. Con particolare riferimento all'elemento soggettivo la giurisprudenza ha chiarito come affinché il mancato riconoscimento costituisca un illecito occorre che vi sia in capo al genitore la consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento ovvero reiterate richieste d'aiuto e d'intervento rivolte dall'altro genitore, che depongo a favore della piena possibilità di essere del tutto consapevole della probabilità della propria paternità sebbene si sia attesa con inerzia la richiesta di riconoscimento giudiziale (cfr. Cass. 26205 del 2013; conforme Cass. civ. sez. I, ord. n. 22496 del 9 settembre 2021).

Nel caso di specie l'attrice ha dichiarato che fin dalla nascita di D. la famiglia dello S., in particolare la madre, avrebbe intrattenuto rapporti con la bambina nella certezza circa il rapporto di paternità in capo al figlio; solo a fronte del perdurante rifiuto del padre di procedere con il riconoscimento l'attrice avrebbe deciso di fare interrompere momentaneamente i rapporti tra il padre e la figlia, proprio per evitare ricadute negative sul benessere di D.. I rapporti sarebbero quindi ripresi, anche su richiesta della minore, salvo poi interrompersi nuovamente su iniziativa del convenuto a fronte del mancato raggiungimento di un accordo circa le questioni economiche. Tale decisione del padre avrebbe cagionato un ulteriore danno in capo a D..

Il convenuto ha negato di avere avuto la consapevolezza della paternità di D. ritenendo a tal fine irrilevanti i rapporti successivi alla nascita tra la minore, lui stesso e la sua famiglia di origine, peraltro non contestati.

Dagli atti di causa, più precisamente dallo scambio di messaggi whatsapp tra le parti del 19 agosto 2016, non contestato dal convenuto, risulta che già a quella data il convenuto parlando con l'attrice le diceva di essere disponibile a darle dei soldi per D., di avere dato una mano a tutti tranne che a lei e a sua figlia, riferendosi anche al passato (doc. 9 attrice).

In un successivo scambio di messaggi whatsapp tra le parti, non contestato dal convenuto, risulta che già il 19 giugno 2018 le parti si accordavano affinché il convenuto andasse a cena con la figlia; dal tenore del messaggio si evince che tali occasioni di incontro erano già avvenute e che il convenuto conosceva le abitudini della figlia ("Per mangiare andate solo te e dile ok?"; "Dopo lei va a giocare e

io sto lì da solo al tavolo come un pirla") e che il rapporto doveva essersi già consolidato se la madre consentiva che la figlia andasse da sola a cena con il convenuto (doc. 10 attrice).

Il convenuto, d'altronde, nella propria comparsa di costituzione, non ha escluso la possibilità di essere il padre biologico di D., essendosi limitato ad avanzare dubbi al riguardo per avere avuto il sospetto che l'attrice all'epoca del concepimento abbia avuto anche altri partner, circostanza peraltro non provata in alcun modo. È di conseguenza evidente che i rapporti sessuali tra le parti non fossero protetti - diversamente il convenuto avrebbe escluso la possibilità di essere il padre della minore - e, tenuto altresì conto, a livello indiziario, dei rapporti intrattenuti tra il convenuto e D. prima dell'introduzione del presente giudizio, risulta provato che il convenuto potesse avere la consapevolezza del concepimento.

A giudizio del Tribunale sussiste dunque in capo al convenuto l'elemento soggettivo atto integrare l'illecito civile di cui all'articolo 2059 c.c.

Quanto al danno cagionato alla minore per effetto del mancato riconoscimento osserva il Tribunale che D. ha subito un danno non patrimoniale sottospecie di danno esistenziale in dipendenza della condotta del padre che, dopo non averla riconosciuta, ha poi instaurato un rapporto con lei salvo interromperlo per non essersi voluto assumere le responsabilità derivanti dal rapporto di filiazione, come bene emerge dal certificato rilasciato dal centro NPI della A. di V., sede di U., datato 22 luglio 2019; in tale relazione si legge infatti che D. si è recata presso quel centro accompagnata dalla madre a causa della cefalea di cui avrebbe iniziato a soffrire in maniera intensa dopo l'interruzione dei rapporti con il padre, certificata come cefalea tensiva in comorbidità con difficoltà emozionali (doc. 16 attrice).

Tenuto conto dell'età della minore, della gravità della condotta del padre che, dopo avere instaurato un rapporto con la figlia è nuovamente sparito dalla sua vita salvo attendere in modo inerte l'instaurazione del presente giudizio da parte dell'attrice, il Collegio reputa equo e congruo condannare D.S. al pagamento della somma di cui in dispositivo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla figlia D. in dipendenza del mancato riconoscimento, somma così determinata in via equitativa.

VII. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e dell'attività processuale svolta, in considerazione della parziale soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere poste in capo al convenuto nella misura di  $\frac{1}{2}$  e compensate tra le parti nella residua misura di  $\frac{1}{2}$ .

VIII. Deve, infine, essere respinta la domanda formulata dall'attrice norma dell'articolo 96 c.p.c. considerato che non risulta in alcun modo provata la malafede la colpa grave con la quale il convenuto ha resistito in giudizio. Il convenuto, anzi, costituendosi ha aderito alla sottoposizione al test del DNA e, una volta ottenuti i risultati, non si è opposto all'accoglimento della domanda di dichiarazione del rapporto di filiazione tra lui stesso e D., essendosi limitato a chiedere il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I) Dichiara che D.S. è il padre di D.R.;

II) Dispone che la minore acquisisca il cognome paterno post ponendolo a quello materno e assumendo così il nome "D. R.S.";

III) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Mezzago di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sull'atto di nascita di D.R. (atto n. 26 parte I serie A del registro degli atti di nascita del Comune di Mezzago);

IV) Affida D. in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;

V) Dispone che il padre potrà vedere la figlia secondo il seguente calendario: per il primo anno seguente all'emissione della sentenza di definizione del presente giudizio, il padre potrà incontrare la figlia D. , alla presenza della madre, un giorno a settimana per almeno un paio d'ore; decorso positivamente il primo anno dall'emissione della sentenza di definizione del presente giudizio, tenuto conto della situazione di benessere della minore, il padre potrà tenere con sé D. a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10,00 sino alla domenica sera (prima di cena) con rientro presso la casa materna alle ore 18,00, con impegno del padre a prelevare e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna; quanto alla settimana lavorativa, il padre potrà trascorre con la figlia tutto il tempo che vorrà dal pomeriggio fino all'ora di cena, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e degli impegni scolastici e ludici della figlia, da concordarsi ad inizio settimana con la madre; durante le festività natalizie, D. trascorrerà, secondo la regola dell'alternanza annuale, il 24.12 (con pernottamento fino alle ore 10.00 del 25.12) e il 26.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro. Lo stesso accadrà per le giornate del 31.12 e 1.1 che verranno trascorse con un genitore e il 6.1 con l'altro. Durante le predette festività, i genitori potranno di comune accordo prevedere diversi e più lunghi periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro; durante le festività pasquali, D. trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore; durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni (anche non consecutivi), salvo diversi accordi. Entro il 31.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto, onde evitare sovrapposizioni; le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo loro accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e futuri impegni scolastici e parascolastici della figlia;

VI) Pone a carico di D.S. l'importo di € 300,00 da versarsi a A.R. in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia D., con decorrenza dal mese di febbraio 2022. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica; abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica; farmaci da banco; contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno; eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istatcosto della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2023 e con riferimento al mese di febbraio 2022. Pone inoltre a carico di D.S. il 50 per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia D., da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la



scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento; frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). R. il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento; iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati; iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore; iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria; iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa; l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione; in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;

VII) Condanna D.S. a rifondere a favore di A.R. la somma di € 24.800,00 a titolo di mantenimento della figlia D. nel periodo intercorrente tra la nascita e il mese di gennaio 2022, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al completo soddisfo;

VIII) Condanna D.S. a pagare a favore della figlia D. la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale dalla stessa subito oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al completo soddisfo;

IX) Liquidata le spese di lite in € 7.254,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e condanna D.S. al pagamento di ½ delle spese di lite così liquidate a favore di A.R.; compensa il residuo ½ delle spese di lite così liquidate tra le parti;

X) Respinge la domanda formulata da A.R. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Conclusione

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2022.